


Variante semplificata n.7

RELAZIONE MOTIVATA PER LA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA



**ELABORATO
01**

Maggio 2017

Adozione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

SINDACO
Mauro Cornioli

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Luca Galli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maria Luisa Sogli

**GARANTE DELLA INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE**
Geom. Gianluca Pigolotti

**UFFICIO DI PIANO E
COLLABORAZIONE AL PROGETTO**
Arch. Ilaria Calabresi
Arch. Maria Luisa Sogli

RELAZIONE MOTIVATA PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE N. 7 AL R.U..... 3

RELAZIONE MOTIVATA PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE n. 7 AL R.U.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 che prevede che: *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”*.

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro è stato adottato con D.C.C. 62 del 31/05/2014. A seguito della pubblicazione sono pervenute 480 osservazioni (più due osservazioni formulate dall'ufficio di piano) che sono state analizzate e controdedotte in due fasi. La procedura di VAS si è conclusa definitivamente con il provvedimento Pf/VAS 01 del 15/04/2016 contenente il parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, recepite nella versione definitiva degli elaborati del primo stralcio di R.U. sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione in data 25/05/2016.

La presente variante nasce dall'esigenza di rettificare la disciplina del territorio urbanizzato già prevista dal vigente R.U. a seguito della presentazione di un Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata nell'area di trasformazione denominata TR16 – Via Saragat (pervenuto nella sua versione definitiva in data 14/04/2017) ed al fine di perseguire più efficacemente uno degli obiettivi di interesse pubblico posti a fondamento della scheda progetto per la citata area TR16 ovvero la realizzazione di una strada di collegamento tra la rotatoria esistente sulla via Senese Aretina, all'altezza della chiesa del quartiere Le Forche, e via Saragat .

La scheda progetto del vigente R.U. relativa all'area in questione prevede modalità di intervento che garantiscono la realizzazione del tratto di tale nuova viabilità esclusivamente nel tratto ricadente all'interno del perimetro dell'area TR16 non disciplinando invece gli interventi necessari per dare continuità a tale nuova viabilità anche nel tratto non compreso nel perimetro della citata TR, ovvero dalla chiesa delle Forche fino al confine sud-ovest della citata TR, dove è presente solo una viabilità vicinale di sezione insufficiente (circa 4 metri).

Al fine di garantire quindi la realizzazione unitaria, in un'unica fase preliminare, della viabilità di collegamento tra la via Senese Aretina e via Saragat ed i relativi marciapiede e pista ciclabile è stato necessario modificare la destinazione di una striscia di terreno contigua alla esistente viabilità vicinale di circa 178 mq, da “Verde privato vincolato” a “sede stradale di progetto”, disciplinando poi in modo specifico, nella scheda progetto della TR16 versione modificata dalla presente variante, la compartecipazione dei lottizzanti dell'area TR16 alla realizzazione anche del tratto di viabilità esterno alla loro proprietà.

Tale variante, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 65/2014, si configura come variante semplificata al R.U., in quanto ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, non comporta variazione al P.S. e non riguarda la localizzazione di funzioni commerciali per medie strutture di vendita e si ritiene altresì rientri nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 in quanto variante di carattere redazionale coerente con la disciplina generale del vigente R.U. già sottoposto a VAS.

Le modifiche alla disciplina del territorio urbanizzato sono di lievissima entità e le modifiche normative rappresentano solo una specificazione di quelli vigenti. Si ritiene pertanto che la

presente variante sia coerente con la disciplina di tutela delle invariati strutturali e sia anche conforme agli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati (Piano Paesaggistico della Regione Toscana e Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo).

Si ritiene pertanto che esistano le condizioni per la **non assoggettabilità a V.A.S.** della presente variante.

Sansepolcro, 18 maggio 2017

Il redattore della presente variante
Arch. Maria Luisa Sogli